



APiNDUSTRIA
ASSOCIAZIONE PER L'IMPRESA

DISCIPLINA RELATIVA ALLA FESTIVITA' DEL 17 MARZO 2011

Sulla Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 2011 n. 43 è stato pubblicato il D.L. 22 febbraio 2011 n. 5 che istituisce, **limitatamente all'anno 2011 la festività del 17 marzo del 150° dell'Unità d'Italia** (1).

A questa nuova festività si applicano gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività del 4 novembre.

Tale decisione è stata presa per non far gravare in termini di costi legati alla festività del 17 marzo il sistema produttivo.

Ad integrazione di quanto già comunicato in materia ed anche in risposta ad alcuni quesiti pervenuti su specifiche problematiche contrattuali relative alla festività del 17 marzo 2011 si precisa quanto segue.

Per quanto riguarda il **CCNL Unionchimica-Confapi settore chimica, concia e settori accorpati**, essendo l'orario contrattuale di lavoro fissato in 37 ore e 30 minuti su base media annuale, con assorbimento di tutte le precedenti riduzioni di orario, delle ex festività e delle festività del 2 giugno e 4 novembre, nelle aziende in cui si realizza tale orario medio di 37 ore e 30 minuti, la festività del 17 marzo andrà certamente goduta ma il lavoratore potrà avere assicurato il trattamento economico della giornata solo attraverso la compensazione con una giornata di ferie.

Si potrà anche eventualmente concordare il pagamento della festività con recupero delle ore non lavorate, ma retribuite, nelle modalità che saranno concordate.

Nelle aziende in cui l'orario di lavoro è superiore alle 37 ore e 30 minuti settimanali, in quanto l'orario settimanale concordato consente al lavoratore di maturare, sulla base dell'effettiva prestazione settimanale, una riduzione dell'orario di lavoro, la giornata del 17 marzo 2011 potrà essere coperta sotto l'aspetto economico con l'utilizzo di tante ore di riduzione, già maturate da inizio anno o da maturare nel corso dell'anno, pari a quelle che si sarebbero dovute lavorare nella giornata del 17 marzo qualora la stessa non fosse stata dichiarata festiva.

Per quanto concerne il **CCNL Unionmeccanica-Confapi** si è posto il problema se corrispondere o meno, al personale avente qualifica "operaio", la quota di retribuzione pari a 1 ora e 20 minuti, prevista dal CCNL a far data dal 1 gennaio 2009 per le festività infrasettimanali.

Sulla base di quanto disposto dal D.L. 5/2011 che prevede una compensazione "ope legis" degli "effetti giuridici contrattuali" tra la nuova festività e quella del 4 novembre, si ritiene che non spetti, per la festività infrasettimanale straordinaria, il pagamento della maggiorazione di 1 ora e 20.

Tale interpretazione è supportata dalla previsione del 2° comma, dell'art 5, che nello stabilire "Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico.....delle imprese private" conferma che il trattamento economico per la suddetta festività, non deve comportare costi superiori a quelli previsti per il pagamento della festività del 4 novembre.

Per quanto concerne il **CCNL Uniontessile-Confapi** la copertura economica della festività andrà assicurata tramite il trattamento previsto per la festività nazionale del 4 novembre (pari ad 1/26 della retribuzione lorda mensile).

Naturalmente, secondo quanto previsto dal CCNL il compenso relativo al 4 novembre non andrà più corrisposto in occasione del godimento delle riduzioni di orario previste dal CCNL stesso.

(1) Cfr. APIFLASH n. 4 del 24 febbraio 2011 pag. L/117.